

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 11512/2003, proposto da B. N. N., rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Egidi e dall'avv. Massimo Buffoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma via C. Poma n. 4;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, n. 3634/2003, resa tra le parti;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Interno;

visti gli atti tutti della causa;

alla pubblica udienza del 29 aprile 2008, relatore il Consigliere Domenico Cafini, udito l'avv. dello Stato Elefante;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Nouredine Ben Nasr, cittadino tunisino - al quale era stato riconosciuto il 24.4.1997 lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata con legge n.722/1954, e del relativo protocollo successivamente adottato e reso esecutivo con legge n. 95/1970 - presentava domanda, in data 10.2.1999, per l'acquisto della cittadinanza italiana per causa del matrimonio dal medesimo contratto, nel 1998, con una cittadina italiana.

Tale domanda, tuttavia, veniva respinta con provvedimento del Ministero dell'Interno K10C/89068 in data 13.4.2000, essendo emerse in capo al richiedente le controindicazioni ai fini della sicurezza nazionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 91 del 1992.

1.1. Avverso detto provvedimento l'interessato proponeva ricorso innanzi al TAR per la Lombardia, sede di Milano, e, pur non formulando in modo chiaro specifici motivi, chiedeva con esso l'annullamento del contestato atto, essenzialmente, per difetto di motivazione.

1.2. L'adito Tribunale con la sentenza specificata in epigrafe respingeva il proposto gravame.

1.3. Con l'odierno appello, l'interessato ha impugnato la sentenza stessa, contestandone la motivazione, in quanto fondata sul presupposto della ritenuta appartenenza dell'interessato ad un'organizzazione estremistica islamica, ed ha chiesto quindi che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio col solo foglio di resistenza, opponendosi al ricorso in appello.

1.4. All'udienza pubblica del 29 aprile 2008, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Costituisce l'oggetto del presente giudizio la legittimità del provvedimento sopra specificato, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la cittadinanza italiana, sulla base del parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 53 del 2.2.2000, nonché delle risultanze della esperita istruttoria, dalla quale era emerso (v. parere - classificato riservato - del Dipartimento della pubblica sicurezza in data 5.11.1999) che l'istante risultava essere elemento di spicco dell'organizzazione estremistica islamica tunisina denominata "El Nahda", aveva partecipato a corsi di addestramento militare in Iran e Pakistan e svolgeva attività di proselitismo per l'arruolamento di volontari a detti corsi e che, inoltre, era rappresentante per il nord Italia dell'organizzazione di assistenza "Islamic Relief", sospettata di favorire l'introduzione clandestina di fanatici islamici nell'area balcanica, con conseguente conclusione, da parte dello stesso Dipartimento della P.S., che la concessione eventuale della cittadinanza al richiedente avrebbe potuto costituire "presupposto per più incisive attività potenzialmente pericolose per la sicurezza della Repubblica".

Il ricorso proposto in prime cure avverso tale provvedimento di diniego è stato, come accennato, respinto con la sentenza ora all'esame, nella cui motivazione è stata evidenziata la natura pienamente discrezionale del potere di concedere la cittadinanza italiana ed è stato osservato, inoltre, che nella specie non sussistevano i presupposti per una diversa lettura dei fatti, stante la discrezionalità appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art.6 lett c) della legge n.91/1992, che espressamente prevede come preclusiva dell'acquisto della cittadinanza la sussistenza di comprovati motivi inerenti la sicurezza pubblica ed a fronte della nota esplicativa prodotta dall'Amministrazione dell'Interno a seguito della disposta istruttoria.

2.1. Avverso tale sentenza, l'interessato, riproponendo sostanzialmente le censure formulate in primo grado, lamenta, in sintesi, nell'odierno ricorso che:

- la sentenza impugnata, lungi dal verificare la fondatezza logico-giuridica del provvedimento impugnato, non avrebbe tenuto conto delle considerazioni del ricorrente circa la sua appartenenza all'organizzazione tunisina El-Nadha da non ritenersi sintomatica di pericolosità, atteso che proprio in ragione di tale appartenenza era stato a lui riconosciuto lo status di rifugiato;

- la motivazione della gravata pronuncia sarebbe contraddittoria apodittica e illogica, emergendo dalla documentazione prodotta come El-Nadha sia tutt'altro che un'organizzazione terroristica e antidemocratica.

2.2. Così riassunte le censure dedotte dall'appellante, ritiene la Sezione che le stesse debbano essere disattese e che, conseguentemente, il ricorso in esame debba essere respinto.

L'art. 6 della legge n. 91 del 1992, recante "nuove norme sulla cittadinanza" ha previsto, alla lettera c) del comma 1, che l'acquisto della cittadinanza è preclusa quando emerge "la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica"

Rientra certamente, tra tali motivi, l'ipotesi in cui vi siano ragionevoli e comprovati elementi tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti con appartenenti ad organizzazioni estremistiche.

In proposito, con le sue doglianze, il ricorrente ha contestato che nella specie vi siano stati tali ragionevoli e comprovati elementi, giacché non basterebbe il parere contrario, sopra menzionato, espresso dal Dipartimento della pubblica sicurezza - che ha richiamato gli accertamenti, svolti sul conto del medesimo, dai quali erano emersi gli effetti preclusivi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) della citata legge - dovendo tenersi conto anche del riconosciuto status di rifugiato che, a suo dire sarebbe derivato dalla sua stessa appartenenza all'organizzazione El Nahda.

A prescindere dalla considerazione che nel caso in esame non risulta chiaramente provato dall'interessato che il riconoscimento dello status predetto in data 24.4.1997, da parte della Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, sia avvenuto esclusivamente

in conseguenza dell'appartenenza del medesimo alla menzionata organizzazione, come da lui sostenuto, deve osservare il Collegio che nell'attuale quadro normativo con riguardo alla concessione della cittadinanza è del tutto ragionevole che l'Amministrazione eserciti con cautela il proprio potere di concedere la cittadinanza e ravvisi un impedimento quando, dagli accertamenti compiuti, non si evinca un'integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. I, 14.1.2004, n. 5267), emergendo invece contatti con appartenenti ad associazioni estremistiche.

Al riguardo va rilevato, peraltro, che dalla istruttoria svolta non era emersa soltanto l'appartenenza del ricorrente all'organizzazione suddetta, ma anche, più concretamente, la sua partecipazione a corsi di addestramento militare in Iran e Pakistan, nonché la sua attività di proselitismo per l'arruolamento di volontari a detti corsi, ed, inoltre, la sua posizione di rappresentante, per l'Italia settentrionale, dell'organizzazione di assistenza "Islamic Relief", sospettata di favorire l'introduzione clandestina di fanatici islamici nell'area balcanica, elementi questi ultimi di notevole consistenza, che ben potevano essere, anche da soli, discrezionalmente valutati dall'Amministrazione, ai fini del diniego della concessione di cittadinanza dal medesimo richiesta e in relazione ai quali le asserzioni dell'interessato svolte nella propria memoria non appaiono sufficienti ad attenuarne la rilevanza.

2.3. Quanto alla contestazione rivolta alla motivazione posta alla base del diniego di cittadinanza impugnato, l'Amministrazione ben può limitarsi - per evidenti ragioni di sicurezza di coloro che hanno compiuto gli accertamenti - a ravvisarne semplicemente la sussistenza dei presupposti di pericolosità, senza esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto a siffatta valutazione; il che è appunto avvenuta nella specie con la comunicazione del provvedimento impugnato in prime cure.

2.4. E' appena il caso di aggiungere, infine, che gli accertamenti riservati non sono stati posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (e che può essere risollecitata dopo cinque anni dall'emanazione del diniego, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992).

2.5. Per le ragioni che precedono le censure dedotte nell'appello non appaiono idonee a scalfire le considerazioni poste alla base della sentenza impugnata

L'appello va, pertanto, respinto.

Attesa la particolarità della controversia, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI -

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2008